

CORTE D'APPELLO DI BARI

III SEZIONE CIVILE

Progetto prevedibilità delle decisioni

TEMATICA:

Responsabilità aquiliana da perdite di condotte idrico-fognanti

RIFERIMENTI NORMATIVI:

-art. 2043 c.c. "Risarcimento per fatto illecito"

-art. 2051 c.c. "Danno cagionato da cose in custodia"

QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

In data 29 marzo 2017, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari si sono riuniti i consiglieri del collegio, i giudici ausiliari ed i tirocinanti, al fine di individuare un indirizzo univoco della Sezione in merito alla legittimazione passiva nelle controversie istaurate dai danneggiati per i danni subiti dai propri beni a seguito di perdite dell'impianto idrico-fognante nonché in ordine al riparto di responsabilità tra l'Amministrazione Comunale e l'Acquedotto Pugliese s.p.a. (AQP).

Si ritiene pacifica la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. dell'Acquedotto Pugliese. Quest'ultimo, a dispetto della proprietà ascrivibile in capo al comune interessato, esercita un effettivo e diretto potere di gestione delle condotte idrico-fognanti. Come, infatti, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (sent. n.14143/2011), l'ente è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto, i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento, non essendo stato abrogato il citato r.d.l. n. 1464 del 1938 dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 ed avendo il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 confermato in capo alla nuova società le competenze già attribuite all'ente soppresso (Ente Autonomo Acquedotto Pugliese). Ciò posto, per ogni danno arrecato in ragione della mancata manutenzione dell'impianto idrico-fognante, la responsabilità dell'AQP viene qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Il profilo di maggiore controvertibilità della questione, tuttavia, concerne la possibilità di configurare una forma di responsabilità dei comuni per i medesimi danni. Il rapporto che si instaura fra comuni ed acquedotto in seguito agli ultimi interventi normativi ed ai recenti mutamenti societari, è tale per cui i Comuni sono proprietari delle reti idriche e fognarie, ma la gestione del servizio spetta esclusivamente all'acquedotto. Ciò si evince dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato adottato da ultimo (luglio 2013) da Acquedotto Pugliese s.p.a., in cui si dispone chiaramente che l'ente provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua, mentre restano a carico del comune la realizzazione delle opere per l'ampliamento ed il rifacimento delle reti esistenti.

Il problema si pone soprattutto ove il danno sia stato causato dalla vetustà delle reti, la cui sostituzione, come detto, spetta ai Comuni.

La Corte, dopo prolungato dibattito, decide di approvare la seguente soluzione, in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

L'Acquedotto Pugliese s.p.a., in quanto titolare di un potere di custodia in ordine all'intera rete fognaria, è obbligato ad effettuare un costante monitoraggio delle condizioni degli impianti,

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.

dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari. Inoltre, qualora si manifesti la necessità di un ampliamento o di una completa sostituzione degli impianti, l'ente è tenuto a farne tempestiva segnalazione al Comune di competenza, di modo che questo possa provvedervi. Laddove rimangano inadempiti tali doveri informativi e nelle ipotesi in cui il danno arrecato da mancata manutenzione delle reti non sia imputabile al caso fortuito, l'AQP sarà responsabile quale custode ex art. 2051 c.c.

Il Comune, quale proprietario delle reti, è comunque tenuto a vigilare sullo stato del sistema idrico-fognario, non potendo totalmente disinteressarsene. In particolare, potrà profilarsi una responsabilità del Comune nelle ipotesi di ingiustificata inerzia rispetto a comportamenti dovuti: quando, cioè, venuto a conoscenza, in via diretta o per via delle segnalazioni dell'AQP, della necessità di interventi di ampliamento o sostituzione di reti vetuste, non abbia agito. Ciò accade in questa ed in tutte le ipotesi in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, che impone all'ente di continuare ad esercitare una opportuna vigilanza (Cass. n. 6101/13; Cass. n. 6665/09).

Inoltre il Comune è responsabile ogni qualvolta il danno riconducibile in via immediata a perdite della rete sia dipeso eziologicamente da vizi strutturali di beni oggetto di custodia del Comune (es. rete stradale), essendo quest'ultima una ipotesi di caso fortuito che impedisce il configurarsi di una responsabilità dell'ente gestore. In questi termini si è pronunciato l'odierno collegio nella controversia con numero d'ordine 905/2010 definita con sentenza depositata il 20 maggio 2015 (nel caso di specie, cedimento del marciapiede).

Bari, 5 aprile 2017

Scheda redatta dai dott.ri Pietro Facchini e Fabrizia Florio, tirocinanti ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, presso la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile.